



Comune di Cavarina con Premezzo

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA

N. 63 DEL 16/07/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Viste le indicazioni contenute nel "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" allo scopo di adottare le misure di prevenzione di malattie trasmesse da vettori, quali zanzare, e di limitare la diffusione di malattie virali di origine tropicale attraverso l'integrazione dei sistemi di contenimento nei diversi ambiti entomologico, veterinario e umano;

Considerato che l'intervento principale per la prevenzione di malattie acute virali di origine tropicale, quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile, consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare conseguibile con un approccio integrato, che preveda la ricerca e la rimozione dei focolai larvali mediante bonifica ambientale o adeguati trattamenti larvicidi, l'impiego di prodotti adulticidi in situazioni emergenziali;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree di proprietà comunale, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Preso atto dell'assenza di un'adeguata disciplina atta ad affrontare il suddetto fenomeno con mezzi tipici ed ordinari, nonché della necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche (quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, etc.) e ad ogni altra attività produttive che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Rilevata quindi, in ottemperanza a quanto raccomandato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria, la necessità di salvaguardare l'ambiente, l'igiene e, soprattutto, la salute pubblica da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione in parola e, pertanto, di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle zanzare, comprese quindi le aree private;

Ritenuto pertanto di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto n. 267, la quale recepisca le prescrizioni indicate da ATS INSUBRIA;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento sino al periodo autunnale, riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Rilevata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- **Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di**
 1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**
 1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
 - **A tutti i conduttori di orti e vivai, di:**
 1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
 1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
 - **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
 1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
 - **Ai responsabili dei cantieri, di:**
 1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia validità **dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio sino al 30 novembre 2025**;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come prevista dall'art. 7, comma 1bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per l'infanzia e per anziani o simili, il Comune si impegna ad effettuare direttamente opportuni trattamenti a norma di legge, procedendo, se del caso, ad ingiungere ai destinatari specificatamente individuati l'effettuazione degli interventi necessari per il tramite di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

che Responsabile del procedimento relativo all'emanazione del presente provvedimento è l'Arch. Maurizio Regata, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale; l'unità organizzativa interessata è il Servizio Tecnico Comunale, con sede in Piazza Sandro Pertini n. 75 a Cavaria con Premezzo.

DISPONE ALTRESI'

- che venga data ampia diffusione della presente ordinanza mediante il sito internet comunale;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - all'Ufficio di Polizia Locale, per le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto;
 - all'ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, per conoscenza;
 - alla Prefettura di Varese, per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Allegati:

Opuscolo informativo *“Cosa puoi fare per difenderti dalle zanzare”*.

Cavaria con Premezzo, lì 16/07/2025

IL SINDACO

Franco Zeni

(firmato digitalmente)